

**REGNO DEL MAROCCO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CORTE D'APPELLO DI RABAT
CAMERA PENALE D'APPELLO**

**DOSSIER N° 26/2003/07
SENTENZA N° 803
in data 07/01/2004**

IN NOME DEL RE

in data 07 GENNAIO 2004, la SEZIONE PENALE D'APPELLO del TRIBUNALE D'APPELLO di RABAT, ha tenuto una seduta pubblica nella sala delle sedute ordinarie, per analizzare il caso penale esposto.

La commissione è costituita dai Signori:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - AHMED AL BACHIRI | PRESIDENTE |
| - ABDERRAHMAN AL KHAYARI | CONSIGLIERE |
| - ABDEL AZIZ AL HACHIMI | CONSIGLIERE |
| - ABDESSALAM AL KORI | CONSIGLIERE |
| - AHMED AL MASNAWI | CONSIGLIERE |

e con la presenza del Signor ABDELKARIM ACHAFII RAPPRESENTANTE DELLA PROCURA GENERALE e con l'aiuto del Signor UBALDALLAH MOHAMED in qualità di SEGRETARIO,

HA EMESSO LA SEGUENTE SENTENZA:

il signor PROCURATORE GENERALE ha chiarito presso questo tribunale, da una parte;

il nominato: ABOU EL KASSIM BRITEL, marocchino, nato nel 1967 a Casablanca dai genitori Idriss Ben Bouali e Essediya El Amrani, sposato senza figli, elettricista, abitante a Bergamo, Italia. Il suo indirizzo in Marocco: Rue Haj Mansour secteur C N° 343. Fourat Kenitra.

Il sospetto ha commesso all'interno della circoscrizione di questo tribunale i crimini :

- costituzione di banda armata con finalità terroristiche nel quadro di un progetto collettivo con scopo di nuocere gravemente alla sovranità del paese
- riunioni senza autorizzazione
- esercizio di attività in un'associazione non autorizzata,

puniti dagli articoli 293-294 e 218-1/9 e 5 e 8 del [codice] ausiliare per la costituzione delle associazioni, e 3 e 9 del [codice] ausiliare per l'organizzazione di riunioni, approvato il 15 settembre 1958, che sono stati sostituiti dai [codici] ausiliari del 10/04/1973 e 23/07/2002, ed in applicazione dell'art.196 del codice di procedura penale.

L'imputato è affiancato dai Proff. Sebbar e Zarach, avvocati del Foro di Rabat, dall'altra parte.

I FATTI

Alla domanda d'appello avanzata da parte dell'imputato contro la sentenza emessa in data 03.10.2003 dalla Sezione Penale di prima istanza presso il Tribunale d'Appello di Rabat, dossier n° 22/2003/1823, che ha stabilito la sua colpevolezza per i fatti che gli sono stati addebitati, e lo ha condannato a 15 anni di prigione dura e rimborso spese.

E dopo che il caso è stato esaminato da parte di questa Camera a causa del ricorso sopraindicato, e il dossier è stato aperto nella seduta del 07.01.2004, nella quale l'imputato è stato portato, in stato di arresto, affiancato dalla sua difesa. Il Presidente si è accertato della sua identità.

Subito dopo la difesa ha dichiarato che il caso non è di competenza di questo Tribunale, e dopo una lunga discussione con una difesa "agitata e nervosa", il Tribunale ha deciso di rifiutare questa obiezione, in quanto

la cosa è di sua competenza, visto che è stata affidata per ordine del G.I.P. e che non si può dichiararne l'incompetenza senza una disposizione di legge ad un tribunale eccezionale, cosa che non risulta al momento in questa causa. Inoltre la legge anti-terrorismo attribuisce esplicitamente al Tribunale d'Appello di Rabat la competenza sui casi di terrorismo.

E prima di disculpare l'accusato, l'Avvocato ha avanzato diverse difese formali concentrate "sulla non esistenza di fatti concreti per la colpevolezza dell'imputato", in contrasto con quanto previsto dal legislatore all'art. 58 del C.P.P.,

E che le famiglie dei prigionieri non sono state avvertite, come da art. 69 del C.P.P., e la nullità del proseguimento deciso nel quadro legislativo n° 03.2003, riguardante la lotta al terrorismo, sapendo che il testo non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che in data 29.05.2003, mentre i fatti di cui stiamo parlando secondo le dichiarazioni risultano anteriori al 24.05.2003.

E dopo che Il sostituto Procuratore Generale del Re ha preso la parola per sollecitare a respingere le difese formali, perché non si basano su una legge priva di equivoci, il Tribunale ha deliberato di includere le difese formali e di continuare a discutere il caso ascoltando l'imputato che ha negato tutto ciò di cui è stato accusato in materia e in sostanza. Ha spiegato che risiede in Italia e che non è mai stato in Afghanistan, che non ha legami con le persone citate nel dossier, e che non ha mai versato denaro e che non ha sostenuto alcun allenamento militare e che non conosce i campi d'addestramento citati.

E per quanto riguarda le sue dichiarazioni davanti al G.I.P. ha dichiarato che sono state fatte sotto pressione e paura e che al momento le nega nel modo più assoluto.

È stata poi data la parola al Sig, Procuratore Generale che ha spiegato le circostanze del caso dal punto di vista sia realistico che giuridico ed ha indicato che l'imputato risiede in Italia, che ha viaggiato in Afghanistan, dove ha imparato ad usare le armi ed è diventato membro della Gruppo Islamico Marocchino Combattente e che stava pianificando di commettere atti terroristici in Marocco, e che ha partecipato a numerose riunioni illegali, che aderiva ad un'associazione non autorizzata, chiarendo che tutti i fatti sono fondati e bisogna respingere l'appello.

Poi la parola è stata data all'Avv. Sebbar che ha spiegato le circostanze del caso dal punto di vista sia realistico che giuridico, ha sostenuto l'innocenza per mancanza di riscontri, e che i crimini attribuiti all'accusato non sono stati commessi, né sussistono gli elementi che li compongono,

e dopo che è stata data la parola all'accusato, è stato deciso di concludere per deliberare.

E dopo la deliberazione ed in base agli artt. 253 e 286 ed il successivo 297 ed il successivo 304, e il successivo 362 ed i successivi 396 e 457 e ciò che li segue nel C.P.P

Primo :

Nella Forma.

L'appello presentato dall'accusato ha rispettato le condizioni formali richieste per legge per cui va accettato.

Nelle Difese.

- Per la difesa in merito al mancato avviso alla famiglia dell'imputato sulla sua messa in stato di fermo. Il verbale della P.G. che contiene le dichiarazioni dell'imputato, precisa che la famiglia del sospetto è stata avvisata della sua messa in stato di fermo dal 10.09.2003 alle 10 del mattino, fino al 16.09.2003 alle dieci del mattino, dopo aver prolungato questo periodo di 96 ore supplementari con un ordine ottenuto dal Sig. Proc. Gen. del Re presso il Tribunale d'Appello di Rabat. E quindi la Polizia Giudiziaria ha avvisato la famiglia come previsto dalle modifiche del 20.12.91 e che non c'è stata nessuna violazione dei diritti dei prigionieri e che questo fa parte di un verdetto giusto.
- Annullamento del perseguimento deciso nel quadro della legge n° 03.2003, al riguardo della lotta contro il terrorismo, poiché la difesa ha prospettato la nullità del procedimento, considerando che la legge n° 03.2003 riguardante la lotta al terrorismo non era ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima del 29.05.2003, mentre i fatti discussi e oggetto del procedimento sono avvenuti in date precedenti al 29.05.2003.

E questa difesa non è più formale, perché può essere citata prima di ogni seduta, è invece una difesa oggettiva e quindi va respinta, perché i fatti in questione, per i quali è perseguito l'imputato, sono avvenuti prima e dopo la legge citata e questo è mostrato dalle dichiarazioni del sospetto, che parla di fatti che la legge condanna soprattutto dopo le modifiche fatte alla legge, e quindi si può perseguire l'accusato legalmente e questo non può essere considerato una violazione di suoi diritti.

- L'inesistenza dello stato di flagranza:

L'avvocato ha presentato una difesa con lo scopo di togliere l'imputato dalla carcerazione a causa dello stato di flagranza previsto dall'art.58 del C.P.P. perché non esiste e per non confondere il fermo dell'accusato e lo stato di flagranza.

Lo stato di fermo ha per scopo il mettere a disposizione il sospettato per facilitare l'indagine, come da legge n° 82 del C.P.P. . E quindi mettere l'accusato sotto sorveglianza [stato di fermo] da parte della Polizia Giudiziaria ed imprigionarlo per precauzione da parte del G.I.P. è legittimo, perciò l'obiezione della difesa sull'inesistenza dello stato di flagranza basato unicamente sull' art. 58 del C.P.P. è respinta.

Secondo :

Si può dedurre dai contenuti del fascicolo, in particolare i fatti descritti come appurato nel verbale della Polizia Giudiziaria n° 4181 del 16.09.2003, che è citato nell'appello, che l'imputato ha commesso i fatti che gli sono stati attribuiti, ed è stato perseguito per quanto riportato nel capo d'accusa già citato.

La sezione penale preliminare presso il Tribunale d'appello di Rabat l'ha incriminato come risulta dall'emissione del verdetto sopra indicato.

Perciò è risultato chiaro al Tribunale che deliberava e, nella misura di quel che è stato discusso all'appello che il Tribunale di primo grado ha dimostrato nella sua motivazione i fatti del caso ed i risultati delle ricerche fatte a riguardo e le ha sufficientemente giustificate sia dal punto di vista realistico che giuridico, rispettando in tutto ciò l'art. 365 del C.P.P.

E con ciò il Tribunale di primo grado ha dato un giudizio corretto e questa Camera lo conferma.

E visto che la punizione del Tribunale di primo grado sembra essere dura nei confronti dell'accusato, tenendo conto delle sue condizioni generali, il Tribunale d'Appello ha considerato tutto questo e l'ha ridotta ed è soddisfatto di ciò che sarà deliberato:

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Penale presso la Corte d'Appello dichiara pubblicamente, definitivamente ed in presenza:

- nella forma :
accettazione dell'appello e rifiuto delle obiezioni formali presentate dal difensore
- nell'oggetto:
la conferma di principio del verdetto contro il quale è stato interposto appello, modificando la pena del carcere duro, diminuendola a nove anni e rimborso spese,
avvisando l'imputato che ha diritto a presentare domanda di Cassazione entro dieci giorni.

Così è deciso nella seduta pubblica nel giorno, mese, anno sopraccitati dalla stessa Commissione che ha discusso il caso ed ha deliberato.

Ed è stato firmato dal Presidente *Rachida al Mansouri* e dalla Commissione